

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 ottobre 2022, n. 365 Vane S.r.l. di Galatone (LE). D.D. n. 114 del 28/03/2018, per la realizzazione, nel Comune di Lecce, alla via Carlo De Marco n. 23, di n. 1 Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico). Dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 330 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *“Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 28/03/2018 la scrivente Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha rilasciato parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti, tra l'altro, della società Vane S.r.l. di Galatone (LE), per la realizzazione nel Comune di Lecce, alla via Carlo De Marco n. 23, di n. 1 Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico).

Con nota prot. AOO_183/7363 del 24/5/2022, la scrivente Sezione ha rappresentato al legale rappresentante della Vane S.r.l., quanto segue:

“Con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 28/03/2018 la scrivente Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha rilasciato parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti della Società Vane S.r.l. di Galatone (LE), per la realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico), con sede in Lecce, alla via Carlo De Marco n. 23.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e

all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), come modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, prevede:

- al comma 4, che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";
- al comma 5, che "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale."

Con la L.R. 8 giugno 2021, n. 15 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia sanitaria", pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione (i.e., 10/06/2021), è stato inter alia modificato l'art. 29 della L.R. n. 9/2017.

In particolare, l'art. 1 "Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017" della L.R. n. 15/2021 recita:

"1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 quinquies è sostituito dal seguente: "10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione dell'articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)."

b) (...)"

Con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Pertanto, a far data dal 1 aprile 2022 si considera cessato lo stato d'emergenza sul territorio nazionale connesso all'epidemia da COVID-2019.

Premesso tutto quanto sopra riportato;

considerato:

- che, agli atti di questa Sezione, **non risulta ad oggi trasmessa istanza di autorizzazione all'esercizio, per il predetto Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico) da parte della Società Vane S.r.l. di Galatone (LE);**
- **la validità del parere favorevole di compatibilità** rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. 114 del 23/03/2018, presumibilmente in scadenza in data 26/07/2020 (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere, termine di validità applicabile in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nel termine di 120 giorni dal rilascio del parere favorevole di compatibilità), **è prorogata fino alla data del 30/06/2022** ai sensi dell'articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 1 lett. a) della L.R. n. 15/2021;

si comunica alla S.V. che entro il termine del 30/06/2022 potrà essere presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere e in ogni caso, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 6 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Con nota prto. AOO_183/111145 del 12/09/2022, ad oggetto "Comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal parere favorevole di compatibilità rilasciato con la D.D. n. 114 del 28/03/2018, per la realizzazione, nel Comune di Lecce, alla via Carlo De Marco n. 23, di n. 1 Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico).", la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Premesso che con nota prot. AOO_183/7363 del 24/05/2022, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 28/03/2018 la scrivente Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha rilasciato parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti della Società Vane s.r.l. di Galatone (LE) per la realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico), con sede in Lecce alla via Carlo De Marco n. 23.

(OMISSIS)

Premesso tutto quanto sopra riportato;

considerato:

- che, agli atti di questa Sezione, **non risulta ad oggi trasmessa istanza di autorizzazione all'esercizio, per il predetto Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico) da parte della Società Vane S.r.l. di Galatone (LE);**
- **la validità del parere favorevole di compatibilità** rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. 114 del 23/03/2018, presumibilmente in scadenza in data 26/07/2020 (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere, termine di validità applicabile in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nel termine di 120 giorni dal rilascio del parere favorevole di compatibilità), **è prorogata fino alla data del 30/06/2022** ai sensi dell'articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 1 lett. a) della L.R. n. 15/2021;

si comunica alla S.V. che entro il termine del 30/06/2022 potrà essere presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere e in ogni caso, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 6 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Orbene, rilevato che:

- la ratio della del vigente articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e con essa l'interesse pubblico, si fonda sull'esigenza che l'ottenimento di un parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale non si traduca in una sorta di "prenotazione a tempo illimitato" a realizzare una determinata struttura sanitaria, di fatto preclusiva di iniziative analoghe da parte di eventuali altri operatori più solerti e motivati, essendo interesse della collettività la pronta ed effettiva attuazione della programmazione sanitaria, e che il comma 6 del medesimo articolo dispone espressamente che "Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con

provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni”;

- *alla data del 30/06/2022 non è pervenuta, da parte della società Vane s.r.l., alcuna richiesta di proroga ex art. 7, comma 6 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., né alcuna istanza di autorizzazione all'esercizio relativa al Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico) da parte della Società Vane s.r.l. di Galatone (LE);*

pertanto, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e dell'articolo 7, commi 4, 6 e 7 della L.R. 9/2017 e s.m.i, si comunica al legale rappresentante della società Vane s.r.l. con sede in Galatone (LE), Largo San Sebastiano n. 8, l'avvio del procedimento di decadenza dal parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione con D.D. n. 114 del 28/03/2018, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali osservazioni in proposito.”.

Posto tutto quanto sopra, atteso che nel termine del 30/6/2022 non è pervenuta a questa Sezione né una richiesta di proroga a firma del legale rappresentante della Società Vane S.r.l. ai sensi del comma 6, art. 7, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., né richiesta di esercizio per la struttura in oggetto.

Rilevato che nel termine indicato per le controdeduzioni non è pervenuta alcuna controdeduzione da parte della medesima società.

Tanto premesso, si propone, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di dichiarare nei confronti della Società Vane S.r.l. di Galatone (LE), la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 114 del 28/03/2018 per n. 1 Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico), da ubicare in Lecce alla via Carlo De Marco n. 23.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali”, e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di dichiarare nei confronti della Società Vane S.r.l. di Galatone (LE), la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 114 del 28/03/2018 per n. 1 Centro socio-educativo riabilitativo di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico), da ubicare in Lecce alla via Carlo De Marco n. 23;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Vane S.r.l., Largo San Sebastiano n. 8, Galatone (LE);
 - al Direttore Generale dell’ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SGO

(Mauro Nicastro)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O.
(Laura Armenise)

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Elena Memeo)